



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA N.

40

DEL 18/03/2009

IL SINDACO

Considerata la rilevante diffusione della processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) la quale danneggia in particolare alcune piante di conifere.

Preso atto che tale parassita oltre ad arrecare notevoli danni alle alberature è di pericolo per l'uomo e gli animali in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia dermale che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie.

Considerato anche che non provvedendo alla lotta contro detto lepidottero se ne favorisce la diffusione sull'intero territorio comunale.

Preso atto che il D.M. del 17 aprile 1998 ed il D. M. del 30 ottobre 2007 hanno reso obbligatorio la lotta contro la processionaria del pino su tutto il territorio nazionale.

Visto l'art. 50 "competenze del Sindaco e del Presidente della provincia" del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267.

ORDINA

1. a tutti i proprietari di piante colpite dalla "processionaria del pino" di provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed alla loro distruzione con il fuoco (periodo invernale) e mediante trattamenti alla chioma con insetticida microbiologico a base di "Bacillus thuringiensis" (fine agosto-settembre) da eseguirsi nelle ore serali e in assenza di vento avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme; Detti interventi dovranno essere eseguiti ogni anno nei periodi indicati al manifestarsi della presenza della processionaria;

2. è vietato quindi depositare le ramaglie con i nidi di processionaria negli appositi spazi di raccolta del verde presso gli ecocentri comunali;

3. E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare all'Ufficio Ambiente del Comune di Pescantina la presenza dei nidi di processionaria al fine del controllo della diffusione di detto parassita.

DISPONE


- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio della Sede Municipale e presso gli appositi spazi pubblicitari ubicati sul territorio comunale, nonché sul sito internet del Comune di Pescantina.
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 22, al Servizio Fitosanitario della Regione Veneto nonché al Comando di Polizia Locale del Comune di Pescantina per le verifiche di competenza.
- In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo il fatto non costituisca più grave reato, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.

AVVERTE

che ai sensi della Legge 06.12.1971, n° 1034, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dall'atto della notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.

Dalla Residenza Municipale, li **7 8-MAR. 2009**




IL SINDACO
Alessandro Reggiani

\\pescav2k\ecol02\documenti\testi8\ordinanza rauchbau.doc